



Determina N. 11/2023 del 20/02/2023

**Oggetto: Designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97) e che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- Camera Arbitrale di Milano S.r.l. è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di procedere alla nomina condivisa



Determina N. 11/2023 del 20/02/2023

di uno stesso Responsabile della protezione dei dati con Parcam S.r.l., sulla base delle valutazioni condotte di concerto con la stessa Parcam S.r.l. in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;

- Parcam S.r.l., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2022, ha designato quale responsabile della protezione dei dati l'avv. Emiliano Lunghi, dipendente della medesima Parcam S.r.l., ritenuto che abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento generale sulla protezione dei dati, per la nomina a Responsabile della protezione dei dati, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2023, con cui il direttore generale è stato delegato alla designazione del Responsabile della protezione dei dati;

#### DETERMINA

1. di approvare la sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo dei servizi del Responsabile della protezione dei dati di Parcam S.r.l. da parte di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, nel testo allegato al presente atto di cui fa parte integrante (Allegato 1);
2. di designare Responsabile della protezione dei dati di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. l'avv. Emiliano Lunghi, dal 24 febbraio 2023 al 31 dicembre 2024;
3. di incaricare il Responsabile della protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
  - a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b. sorvegliare l'osservanza del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la



Determina N. 11/2023 del 20/02/2023

- formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati;
  - d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
4. di dare atto che:
- a. i compiti del Responsabile della protezione dei dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da Camera Arbitrale di Milano S.r.l.;
  - b. Camera Arbitrale di Milano S.r.l. si impegna a non rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
  - c. Camera Arbitrale di Milano S.r.l. si impegna a garantire che il Responsabile della protezione dei dati eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
5. di disporre la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati al Garante per la protezione dei dati personali e la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore Generale  
Stefano Azzali

Il Responsabile del procedimento: Paola Amodeo